

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV

n. 2-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CREMA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL DECRETO
DI ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

COSTANTINO GARRAFFA

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

il 12 novembre 2003

Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 2003

ONOREVOLI SENATORI. – La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione all'esecuzione di un decreto di acquisizione dei tabulati telefonici avanzata dal Procuratore della Repubblica di Palermo dottor Pietro Grasso il 12 novembre 2003 e pervenuta alla Presidenza del Senato in data 19 novembre 2003, nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti (n. 14314/03) per fatti avvenuti ai danni di Garraffa Costantino, senatore della Repubblica.

Durante l'esame in Giunta – svoltosi nella seduta del 25 novembre 2003 – il senatore Garraffa ha confermato di essere l'autore della denuncia avente ad oggetto le minacce telefoniche ricevute ed ha acconsentito all'acquisizione dei tabulati telefonici relativi alle utenze nella sua disponibilità per i due giorni nei quali i fatti sono avvenuti, chiarendo infine che da parte sua non sussistono motivi ostativi alla concessione dell'autorizzazione legati a profili di riservatezza.

In via generale, la Giunta ritiene che il dato di diritto positivo rappresentato dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 – che prevede, a prescindere dalla posizione che riveste il parlamentare nel procedimento, che l'acquisizione dei suoi tabulati telefonici sia autorizzata dalla Camera di appartenenza – impone il superamento della sua antica giurisprudenza, rappresentata dal documento *IV-quater* n. 28 della XIII Legislatura. In esso si propose all'Assemblea di affermare il principio che l'autorizzazione del Senato «deve essere richiesta, in base all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, esclusivamente al fine dell'acquisizione dei tabulati e delle intercettazioni di conversazioni di senatori nell'ambito di procedimenti penali pendenti a loro carico, e non, invece, nel-

l'ambito di procedimenti penali nei quali il senatore figura come parte lesa allorché sia intervenuta la richiesta in tal senso dell'interessato». L'Assemblea del Senato convenne con tale proposta nella seduta del 19 novembre 1998, ma gli atti preparatori della legge n. 140 del 2003 appaiono conformi alla diversa giurisprudenza seguita già nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati (cfr. documento IV n. 16 di quel ramo del Parlamento, sul quale convenne l'Assemblea della Camera nella seduta del 4 febbraio 1999), per cui è preferibile seguire l'attuale formulazione dell'articolo 4, che, in quanto norma di attuazione del disposto costituzionale, ne specifica la portata senza distinguere tra i moventi o le qualifiche giuridiche in virtù delle quali il parlamentare è interessato alla richiesta di acquisizione, intercettazione o registrazione di comunicazioni.

La nuova disciplina, volta a tutelare la libertà dell'esercizio del mandato parlamentare, potrebbe in effetti rappresentare un onere a volte gravoso quando si tratti di operazioni di intercettazione, registrazione o acquisizione svolte a garanzia del parlamentare, nella sua qualità di persona offesa: l'invasività dell'atto acquisitivo dei tabulati potrebbe talora non rivelarsi inferiore a quella delle intercettazioni telefoniche, ma sta al magistrato richiedente circoscrivere puntualmente la richiesta sotto il profilo cronologico ed oggettivo e dimostrarne la necessità ai fini dell'utile espletamento delle indagini.

È questo senz'altro il caso della domanda in questione, che per il magistrato procedente è l'unico modo per tentare di risalire all'autore delle minacce ed è pertanto indispensabile ai fini delle indagini.

Correttamente, poi, il Procuratore della Repubblica ha dato notizia del decreto predisposto dal suo ufficio per l'acquisizione dei tabulati telefonici, specificando che esso avrebbe avuto esecuzione soltanto ove l'acquisizione fosse stata autorizzata.

Nel caso di specie, quindi, la Giunta si è unanimemente orientata per la concessione dell'autorizzazione, ritenendo che l'autoriz-

zazione richiesta è volta a consentire indagini nell'interesse del senatore Garraffa e del libero esercizio della sua funzione.

Pertanto, con voto unanime, la Giunta propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

CREMA, *relatore*

